

Regolamento alla legge 150/2000 n. 422/2001, sia stata inviata dal Ministero della funzione pubblica una direttiva a tutte le amministrazioni al fine di recepire la legge e, successivamente, fatto recapitare all'Aran il tradizionale Atto di indirizzo per avviare la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;

sono passati quasi 4 anni dall'introduzione della legge 150/2000, che da oltre 2 anni è stato inviato l'Atto di indirizzo all'Aran da parte del responsabile del Dicastero della Funzione Pubblica e che nulla è accaduto in questo frangente —:

se le recentissime dichiarazioni del Presidente dell'Aran, avvocato Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire la trattativa con la Fnsi (giacché la legge 150/2000 in questione risulterebbe in contrasto con un precedente decreto legislativo 29, poi modificato in decreto legislativo 165 relativamente alla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione) rispondono a verità;

se la legge 150/2000, in quanto successiva al decreto legislativo 29/93, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, abbia abrogato la precedente normativa;

in base a quale norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione possa essere esclusa dalla contrattazione la Federazione nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani che discute e firma contratti dal lontano 1908;

se mai è possibile che la Fnsi non possa essere accolta al tavolo della trattativa Aran, nonostante che al sindacato dei giornalisti ci si riferisca in maniera diretta con il comma 5 dell'articolo 9 della suddetta legge 150/2000 dal momento che esiste fin dal 1947 un patto d'azione con le attuali Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl che attualmente siedono nel consiglio nazionale della Fnsi e che as-

sieme al Sindacato dei giornalisti nel gennaio 1959 hanno, tra l'altro sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico esteso *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica 153/1961 e che è stato stipulato nel 1992 — da queste Confederazioni con la Fnsi — un protocollo d'intesa che riconosceva, nei fatti, la titolarità della rappresentanza sindacale della Fnsi per gli uffici stampa. (4-09756)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

FRAGALÀ, CRISTALDI, LA GRUA, LO PRESTI, COLA e MESSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sin dal 1998, anno di immissione in servizio nel Comune di Palermo, presso il Palazzo di Giustizia, i lavoratori socialmente utili (L.S.U.), in attesa di una prospettiva occupazionale, hanno collaborato in maniera professionale e proficua, svolgendo gli incarichi loro assegnati negli Uffici giudiziari del Tribunale di Palermo e dimostrando professionalità, dedizione e affidabilità, anche con riferimento a mansioni di grande responsabilità;

il giorno 4 marzo 2004 il descritto personale di lavoratori socialmente utili ha indetto uno sciopero per auspicare una stabilizzazione e regolamentazione del ruolo occupazionale da esso ricoperto;

il Comune di Palermo, di contro, si è dimostrato disponibile ad un eventuale accordo tra le parti (Comune, lavoratori, Ministero), finalizzato alla realizzazione di un percorso volto alla reale stabilizzazione dei lavoratori in questione;

il Comune si è altresì impegnato a farsi carico degli oneri dei lavoratori (come previsto dalla legge regionale e dal decreto-legge n. 144 del 28 febbraio 2000)

per tutto il corso del processo di stabilizzazione, a patto che il Ministero assorba tutto il personale L.S.U. che presta servizio presso il Tribunale di Palermo;

tuttavia, anche se questo accordo doveva configurare una naturale collaborazione tra il Ministero e il Comune di Palermo, ciò non è avvenuto;

attualmente il Ministero della giustizia, in considerazione delle norme vigenti previste ai sensi della legge del 24 aprile 1941, n. 392 (personale comunale salariato che svolge attività di custodia, pulizia e manutenzione degli uffici giudiziari), ha comunicato alla Presidenza della Corte di Appello di Palermo l'allontanamento immediato dei « lavoratori socialmente utili » dagli Uffici giudiziari —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro competente per tutelare la posizione dei « lavoratori socialmente utili », affinché sia garantita una stabilizzazione della loro situazione lavorativa, anche in considerazione del grave disagio occupazionale che vive la città di Palermo. (3-03278)

Interrogazioni a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in merito al procedimento penale n. 5192/00 RGNR della procura della Repubblica di Catanzaro, che vede indagato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il fratello Rosario e l'architetto Maurizio Regolo per presunti abusi edilizi e minacce;

in particolare a Rosario Abramo sarebbe indagato per i reati di cui all'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, articoli n. 1 e n. 3 della legge n. 64 del 1974 e articoli n. 633 e 483 c.p.;

sono passati quasi tre anni ed allo stato di fatto nulla si conosce in merito

agli esiti dello stesso procedimento. Questo eccessivo ritardo fa avvicinare i tempi di scadenza processuale;

i fatti gravissimi si riferiscono alle concessioni in sanatoria (illegittime) rilasciate dall'amministrazione comunale di Catanzaro per tre capannoni di proprietà della azienda « Arti Grafiche Abramo » riconducibili al sindaco;

per i tre capannoni, successivamente al condono illegittimo, l'azienda « Arti Grafiche Abramo » avrebbe usufruito dei finanziamenti della legge 488;

la perizia del consulente tecnico della Procura della Repubblica di Catanzaro non troverebbe la dovuta attenzione da parte degli Uffici Giudiziari;

dagli atti processuali emerge che si deve escludere la condonabilità dei tre capannoni soggetti a vincolo idraulico di inedificabilità assoluta, ed affermare l'illegittimità del provvedimento concessorio in sanatoria con conseguente necessità di applicare alle opere non suscettibili di sanatoria le sanzioni di cui al capo 1° della legge 47 del 1985, per come previsto dal 3° comma dell'articolo 33;

il succitato procedimento penale scaturì dalla illegittima sanatoria dei capannoni citati, e dalla realizzazione di altri due capannoni senza che vi fosse alcun atto concessorio;

in data 19 dicembre 2003 il segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista ed il segretario del circolo PRC di Catanzaro, presentavano alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro un esposto con cui si chiedeva l'avocazione dell'indagine stante il lasso di tempo inspiegabilmente eccessivo con cui è stata gestita l'inchiesta dagli Uffici Giudiziari della Procura —:

se non si ritenga utile predisporre una ispezione ministeriale presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro, con particolare riferimento ai ritardi concernenti l'inchiesta riguardante il sindaco di Catanzaro. (4-09759)

BUTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Attilio Sangiani, giudice di pace operante a Como, ha ricevuto la notizia del CSM che non sarà riconfermato nel suo incarico;

la decisione del CSM non è stata motivata, ma recentemente il dottor Sangiani si è schierato a favore di una riforma radicale della giustizia italiana;

il dottor Sangiani, uomo di spiccata lealtà ed onestà, ha al suo attivo dal 1995 ad oggi 1608 processi condotti a termine e 1200 sentenze emesse praticamente in tempo reale —:

se non sia il caso di intervenire presso il CSM per conoscere la motivazione per cui non sia stato riconfermato nel proprio incarico il dottor Sangiani. (4-09763)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio giudiziario del Tribunale di Ivrea (Torino), individuato nel 1999 come Tribunale sperimentale per l'attuazione della normativa sul giudice unico in ragione dei lusinghieri risultati già raggiunti in termini di efficienza e di operosità del personale amministrativo e dei magistrati, ha assorbito le competenze delle ex-Preture di Cuornè, Ivrea e Strambino ed ha inoltre acquisito all'interno del proprio Circondario parte del territorio già appartenente alla Pretura di Rivarolo ed al Tribunale di Torino;

tale ampliamento territoriale ha determinato un aumento rilevante del numero di Comuni compresi nel circondario di Ivrea (pari a 108), generando una struttura giudiziaria tra le più rilevanti del territorio nazionale dal punto di vista non soltanto del numero delle municipalità ma anche e soprattutto in riferimento al-

l'estensione territoriale particolarmente rilevante, precipuamente per le specificità morfologiche dell'area;

a tale evidenziata estensione territoriale non ha fatto riscontro una proporzionale rivisitazione della dotazione organica quanto meno nel limitato senso del mantenimento del personale già assegnato all'ufficio delle varie ex Preture presso il Tribunale di Ivrea, in quanto l'ampliamento della pianta organica è stato estremamente limitato e riduttivo, oltre ad essere assolutamente insufficiente con riferimento alle posizioni apicali ove non è contemplata la figura del dirigente che appare adeguata alle dimensioni della nuova struttura;

la situazione evidenziata è resa ancor più grave e preoccupante dal fatto che la già insufficiente pianta organica presenta attualmente delle gravissime scoperture (pari a circa il 60 per cento del personale) assai evidenti, particolarmente critiche con riferimento alla figure professionali aventi potere di firma;

risultano infatti vacanti 13 posti di cancelliere sui 24 previsti in pianta organica e, in particolare, mancano un cancelliere C3 su due, cinque cancellieri C2 su cinque, tre cancellieri C1 su sette e quattro cancellieri B3 su otto;

appare evidente lo stato di profondo malessere in cui versa il Tribunale di Ivrea, malessere che rischia di ulteriormente aggravarsi in ragione delle disposizioni ministeriali circa l'avviamento del personale ai corsi di riqualificazione, che certamente renderanno difficilmente sopportabile la condizione lavorativa già al limite dei principi contrattuali e codicistici;

la rilevata scopertura fa sì che alcuni servizi siano, di fatto, assegnati a personale che, pur operando con grande professionalità ed encomiabile spirito di sacrificio, non possiede la qualifica necessaria ancorché la qualità del lavoro svolto offra, come già detto, la massima affidabilità;

quanto sopra evidenziato è stato più volte rappresentato dall'ufficio al Ministero della Giustizia senza che mai sia pervenuta alcuna risposta od osservazione;

a fronte di tale situazione e dell'evidente disinteresse dei competenti uffici del Ministero della Giustizia, il personale amministrativo, dando prova di grande maturità e serietà, ha continuato svolgere la propria attività consentendo alla struttura, e grazie al pari impegno dei magistrati, di raggiungere lusinghieri risultati dal punto di vista della definizione dei procedimenti, con particolare riferimento ai tempi medi di durata dei processi, con alto livello di soddisfazione dell'utenza, così come rilevato dall'ispezione disposta dal Ministero della Giustizia ed eseguita nel settembre 2002;

appare di tutta evidenza che gli importanti risultati ottenuti difficilmente potranno essere reiterati nel tempo laddove rimangano immutate le attuali condizioni di lavoro, che non favoriscono ed anzi non consentono un'adeguata preparazione dell'attività amministrativa e che costringono i dipendenti a dover prolungare, spesso, l'attività oltre il termine contrattuale delle nove ore giornaliere quale termine massimo, con serie conseguenze che si ripercuotono sull'orario settimanale di lavoro e che rendono intuitivamente impossibile l'approfondimento delle tematiche amministrative e normative inerenti i servizi della cancelleria che, pertanto, sono assicurati in condizioni di affanno e di stress psico-fisico;

il ricorso al lavoro straordinario non retribuito per svariate ore settimanali assume ormai carattere di inammissibile normalità, e fra l'altro provoca la necessità per il dipendente di fruire di riposi compensativi, come previsto dalla normativa vigente, con l'ulteriore inconveniente di provocare aggravio di impegno lavorativo per le unità in servizio e di accumulo di lavoro arretrato per chi è assente, da recuperarsi attraverso il ricorso ad ulteriore lavoro straordinario, secondo un effetto a catena assolutamente deprecabile e

continuamente peggiorativo della situazione;

l'assenza di una sola unità, ancorché straordinaria come nel caso di fruizione di periodo di congedo ordinario, determina gravissimi problemi all'organizzazione complessiva dell'ufficio, con la conseguenza che anche l'esercizio dell'insopprimibile diritto alle ferie di fatto costituisce elemento di grave nocimento alla regolarità del lavoro ed all'attività complessiva dell'ufficio;

la criticità e l'insostenibile assurdità di tale condizione appaiono ancora più evidenti se si fa riferimento alla figura professionale del cancelliere ove i vuoti organici hanno superato il 50 per cento dei posti disponibili e ciò costringe i dipendenti di tale area a disimpegnare spesso mansioni non di loro competenza e riservate alla professionalità di livello inferiore, dovendo gli stessi attendere a più servizi con evidente sovraccarico lavorativo e dovendo i predetti assumersi la responsabilità della sottoscrizione di atti non redatti dai medesimi senza poter esercitare quel compiuto controllo che sarebbe utile in questi casi;

a tutte le richieste responsabilmente inoltrate dal Capo dell'Ufficio il Ministero della Giustizia ha risposto negativamente ovvero non ha dato riscontro ingenerando in tal modo la sgradevole e deprimente sensazione del totale disinteresse del Ministero medesimo alle vicende ed al buon funzionamento dell'ufficio;

ancora di recente la stampa nazionale ha largamente affrontato il tema della carenza organica dei Tribunali di Sorveglianza in vista dell'applicazione della legge cosiddetta sull'indultino recentemente approvata, evidenziando la gravità dei vuoti organici di alcuni uffici superiori al 30 per cento, quando questa percentuale è stata da tempo superata abbondantemente dal Tribunale Penale di Ivrea senza che alcuna istituzione abbia evidenziato questa particolare condizione;

il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea è perfettamente consapevole delle particolari contingenze economiche che stanno alla base del blocco delle assunzioni, inderogabile, ma ritiene altresì possibile rinvenire soluzioni che siano compatibili con la situazione generale e con l'esigenza di salvaguardare le riqualificazioni del personale;

il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea ha indicato, quale possibile soluzione, il ricorso alla mobilità per alcuni dipendenti di altre amministrazioni che hanno formulato apposita istanza, strumento fra l'altro già utilizzata in altri uffici giudiziari proprio per ovviare agli inconvenienti simili a quelli lamentati dal Tribunale Penale di Ivrea;

nelle more della definizione delle procedure sopra indicate, laddove si decida di attivarle, si potrebbe valutare la possibilità di applicazione da altri uffici giudiziari di almeno due unità di personale appartenente al ruolo di cancelliere, laddove è dato riscontrare che all'interno del circondario sussistono uffici giudiziari che annoverano nel loro ambito tali professionalità la cui temporanea destinazione ad altri uffici anche in misura parziale non può recare eccessivo nocimento a fronte del carico di lavoro assegnato, mentre sarebbe assolutamente vitale e determinante per l'ordinaria attività del Tribunale Penale di Ivrea;

appare altresì assolutamente incongrua l'attuale distribuzione delle unità lavorative all'interno degli uffici giudiziari del circondario, laddove contigui uffici giudiziari vantano la copertura dell'intera pianta organica a fronte di Uffici delegati allo svolgimento di compiti istituzionali assai onerosi che vengono affrontati in condizioni di pratica paralisi amministrativa;

i dipendenti del Tribunale Penale di Ivrea, sin qui decisamente votati al sacrificio insieme ai magistrati, ritengono di avere raggiunto un limite oltre il quale non soltanto vengono meno i loro diritti di

lavoratori, ma crescono i rischi di errori professionali a scapito dell'utenza e dei diritti fondamentali dei cittadini;

addirittura i dipendenti hanno informalmente manifestato l'intendimento di presentare domanda di trasferimento ad altra sede motivata con le ragioni sovraesposte, sicché è bene e doveroso operare in prevenzione al fine di non creare un vero e proprio disastro nel Tribunale di Ivrea —:

se il Ministero della Giustizia sia informato circa la gravità assoluta della situazione sopra ricordata in cui versa il Tribunale Penale di Ivrea;

se non ritenga, al fine di prevenire decisioni gravi da parte del personale amministrativo del Tribunale di Ivrea, di dover intervenire con assoluta urgenza al fine di garantire, con le modalità che verranno prescelte, l'implementazione di organico necessaria per assicurare il corretto svolgimento di attività lavorative di grande rilevanza per la libertà dei cittadini eposediesi;

se non si ritenga di dover esaminare accuratamente la condizione della struttura giudiziaria di Ivrea per evitare che il personale, ed i magistrati, abbiano la tentazione di coltivare il triste convincimento, che a volte sembra nascere, del totale disinteresse del Ministero della Giustizia nei confronti di una situazione alla soglia della paralisi. (4-09771)

PISAPIA e MASCIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° aprile 2004, nell'ambito di una maxioperazione antiterrorismo coordinata dalla DDA di Perugia, è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia nei confronti, tra gli altri, di Moreno Pasquini, portavoce del Campo Antimperialista di Assisi, per il reato di cui all'articolo 270-bis codice penale;

Moreno Pasquinelli, a quanto riferito dal difensore, si trova tuttora in stato di isolamento, non usufruisce dell'ora d'aria ed è sottoposto al blocco totale della corrispondenza, ivi compresa quella con il difensore, malgrado che il GIP, col provvedimento di custodia cautelare, abbia esclusivamente dilazionato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 104 codice di procedura penale, per cinque giorni l'esercizio del diritto del detenuto di conferire con il difensore e imposto il divieto di incontro con i coindagati, senza imporre alcuna altra limitazione —:

se il Ministro disponga di informazioni sui fatti riferiti in premessa;

quali siano i motivi per cui il Pasquinelli è sottoposto alle limitazioni riportate in premessa (isolamento, blocco della corrispondenza — ivi compresa quella col difensore —, divieto di usufruire dell'ora d'aria), e sulla base di quale normativa;

se non ritenga illegittime, oltre che arbitrarie, tali limitazioni;

quali iniziative intenda intraprendere affinché si ponga fine a tale situazione che si pone in aperto contrasto con il diritto di difesa e con altre norme previste dall'ordinamento penitenziario. (4-09772)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere premesso che:

martedì 20 aprile, alle 10.30, un aereo MD80 dell'Alitalia con 91 passeggeri a bordo, atterrato da pochi minuti all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari,

mentre si stava dirigendo verso il piazzale, ha urtato con un'ala un autocarro che si trovava nella zona fra la pista di atterraggio e il piazzale;

nell'incidente un pezzo dell'ala dell'aeromobile è rimasto seriamente danneggiato e sul piazzale antistante la palazzina dell'aeroporto si è riversato molto carburante che avrebbe potuto, ovviamente, esplodere;

i passeggeri sono stati fatti sbarcare « con procedura di emergenza », ovvero con gli scivoli;

sono rimasti contusi 11 passeggeri;

l'area è stata immediatamente interdetta e l'aeroporto chiuso al traffico per diverse ore con evidenti ripercussioni sui collegamenti da e per il Friuli-Venezia Giulia;

la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro dell'autocarro, del cantiere aperto dello scalo e della « pista Bravo », che è la pista di collegamento fra quella di atterraggio e decollo degli aerei e il piazzale di sosta degli aeromobili;

gli interpellanti chiedono di sapere —:

se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate; se le risorse assegnate al settore aereo, anche per quanto riguarda la sicurezza negli aeroporti, siano adeguate a garantire gli *standard* di sicurezza e se sulla scorta di quanto è accaduto il ministro ritenga di adottare iniziative affinché siano introdotte nuove misure atte a regolamentare in maniera più precisa e sicura la movimentazione dei veicoli a terra, tenuto conto che l'incidente rende particolarmente evidente una situazione di crisi dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari sia nella gestione dello scalo sia per i collegamenti nonostante il ruolo particolare che riveste lo scalo del Friuli-Venezia Giulia.

(2-01171) « Damiani, Boato, Maran, Romoli, Fontanini, Menia, Rosato, Lenna ».